



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 14/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 95187, con la quale la Sig.ra Ruffino Loredana, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 16/01/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n.144850 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale che la Sig.ra Ruffino Loredana ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 22/01/2020;
- VISTA la nota prot. n. 1868 del 10/01/2020 del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 13509 del 04/02/2020 con la quale si comunica alla dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/03/2020;
- VISTO il DDG n. 3587 del 24/04/2007, vistato dalla competente Ragioneria centrale il 26/04/2007 al n. 1559, con il quale la predetta dipendente, proveniente dalle sopresse Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico (AAPIT), è transitata con effetto costitutivo del rapporto nel ruolo dell'Amministrazione Regionale con decorrenza giuridica ed economica 01/05/2007;
- VISTO il DDS n. 309825 dell'8/11/2010 con il quale alla Sig.ra Ruffino Loredana sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 27 e mesi 3;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che la Sig.ra Ruffino Loredana a decorrere dal 29/02/2020 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:

| | AA | MM | GG |
|---|-----------|----------|-----------|
| Servizio Amministrazione regionale dall'1/05/2007 al 29/02/2020 | 12 | 9 | 28 |
| Servizio ricongiunto (DDS n. 309825 dell'8/11/2010) | 27 | 3 | 0 |
| Totale anzianità contributiva utile a pensione | 40 | 0 | 28 |

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/03/2020, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Ruffino Loredana, nata a xxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 18 FEB 2020



IL DIRIGENTE GENERALE

ad interim
Bologna
F.to

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ad interim
Pio Guida
F.to

originale agli atti d'ufficio